



**VADEMECUM PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA**

a cura del Servizio Tutela della Città, Programmazione e
Autorizzazione Eventi

Gennaio 2024

Sommario

- (1) Il significato di "manifestazione temporanea di pubblico spettacolo".**
- (2) Le attività complementari/collaterali rispetto alle attività di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.**
- (3) L'istanza per la realizzazione di una manifestazione di pubblico spettacolo.**
- (4) La documentazione tecnica da presentare nel caso in cui la manifestazione preveda l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico.**
- (5) La Commissione Provinciale di Vigilanza e la Commissione Comunale di Vigilanza.**
- (6) Il sopralluogo della Commissione Tecnica competente.**
- (5) La Commissione Provinciale di Vigilanza e la Commissione Comunale di Vigilanza.**
- (6) Il sopralluogo della Commissione Tecnica competente.**
- (7) Attività di pubblico spettacolo fino a 2000 partecipanti: presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**
- (8) L'utilizzo di amplificatori in deroga ai limiti di rumorosità ambientale.**
- (9) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo.**
- (10) L'attività commerciale nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo.**
- (11) L'esercizio di attività di vendita da parte di operatori non commerciali.**
- (12) Le manifestazioni di sorte locali.**
- (13) Le attrazioni dello spettacolo viaggiante.**
- (14) Le sfilate di carri allegorici.**
- (15) Le mostre espositive.**
- (16) L'esposizione di mezzi pubblicitari in occasione di manifestazioni o mostre espositive.**
- (17) Divieto di disturbo quiete e riposo persone.**

(1) Il significato di "manifestazione temporanea di pubblico spettacolo".

Rientrano nell'ambito della "manifestazione temporanea di pubblico spettacolo" i seguenti trattenimenti:

- ❖ Musicali;
- ❖ Teatrali;
- ❖ Performance e altre forme di trattenimento similari;
- ❖ Sagre;
- ❖ Sportive;
- ❖ Danzanti;
- ❖ Espositive.

Tali attività devono essere caratterizzate dalla temporaneità, ovvero dalla durata circoscritta nel tempo.

Le attività di cui al punto che precede possono essere alternative o cumulate.

Si precisa inoltre che, qualora i trattenimenti prevedano il coinvolgimento di animali, si applica quanto disposto dal DPR 8 febbraio 1954, n. 320, nonché dal Regolamento Comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali (Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 144 del 16 novembre 2009. Modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 63 del 16 aprile 2015).

(2) Le attività complementari/collaterali rispetto alle attività di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.

Possono essere previste le seguenti attività complementari/collaterali rispetto a quelle di cui al punto che precede, purché siano secondarie rispetto alle attività di manifestazione di pubblico spettacolo:

- ❖ attività di commercio di generi alimentari e non;
- ❖ attività di commercio con operatori non commerciali (hobbisti e/o creatori di opere del proprio ingegno);
- ❖ attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande;
- ❖ attività di Spettacolo viaggiante.

(3) L'istanza per la realizzazione di una manifestazione di pubblico spettacolo.

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo va presentata a mezzo portale all'Ufficio "Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi" del Comune di Venezia.

Per la formulazione della richiesta si deve tener conto di diverse variabili.

Innanzitutto, il **luogo** in cui si intende organizzare la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo in quanto:

- a) se la manifestazione è organizzata in area pubblica, dev'essere richiesta:
 1. la **concessione per l'occupazione di suolo pubblico** ai sensi del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04 marzo 2021 e s.m.i.), indicando nel dettaglio:
 - tipologia, dimensioni e peso delle eventuali strutture da collocare (ad esempio: gazebo, sedie e panche, tavolini, palco);

- planimetria dell'area con l'indicazione di tutti gli ingombri in essere e da posizionare;
- 2. l'autorizzazione alla manifestazione temporanea di pubblico spettacolo;**

b) se la manifestazione è organizzata in area privata, dev'essere richiesta soltanto l'autorizzazione alla manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, previa acquisizione di atto formale di disponibilità dell'area da parte del proprietario (nel caso in il proprietario sia diverso dall'organizzatore della manifestazione).

Si deve poi tener conto del **tipo di strutture** utilizzate in quanto:

- a) se è previsto l'utilizzo di strutture (quali, a titolo esemplificativo, tendosostituzioni, tribune, sedute, ecc) per lo stazionamento del pubblico o di aree pubbliche o private e/o locali delimitati, deve essere presentata richiesta di autorizzazione di agibilità ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- b) se invece non è previsto l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico, né di aree pubbliche o private e/o locali delimitati e/o circoscritti, dev'essere presentata richiesta di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture per lo stazionamento del pubblico ai sensi dell'art. 69 TULPS, nonché del Titolo IX del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (attività in luoghi e spazi all'aperto).

N.B.: Le strutture utilizzate esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: tendosostituzioni, panche e tavoli) non rientrano nella nozione di "strutture per lo stazionamento del pubblico" se utilizzate in area distinta dall'area della manifestazione.

(4) La documentazione tecnica da presentare nel caso in cui la manifestazione preveda l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Nel caso in cui siano utilizzate strutture per lo stazionamento del pubblico ovvero la manifestazione si realizzi in aree/locali delimitate/i e circoscritte/i, la richiesta per l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS dev'essere inoltre corredata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra):

- ❖ **relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato**, evidenziante:
 - la tipologia di manifestazione e le modalità di svolgimento della stessa;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984;
 - l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;
 - il sistema di controllo degli accessi;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996;
 - la valutazione dei rischi, compresi quelli relativi agli aspetti di security e le conseguenti misure di sicurezza previste;
- ❖ **planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato**, evidenziante:
 - l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;

- l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni;
 - l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e delle altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
 - le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996;
- ❖ **piante e prospetti in scala idonea (1:200 o 1:100)** riportanti in dettaglio:
- i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi);
 - la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
- ❖ **descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato**, indicante:
- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
 - materiali utilizzati e modalità di utilizzo
 - carichi e sovraccarichi sulla pavimentazione considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
 - particolari limitazioni di esercizio delle strutture (velocità del vento, neve, ecc.).
- N.B.:** Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti;
- ❖ **documentazione relativa all'impianto elettrico** eventualmente utilizzato, contenente la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da provvedimenti, sottoscritta da tecnico abilitato.

(5) La Commissione Provinciale di Vigilanza e la Commissione Comunale di Vigilanza.

Il progetto contenente la documentazione tecnica redatta dal professionista incaricato viene esaminato da una Commissione Competente ed il parere viene dato per iscritto. Detto parere se favorevole consente la realizzazione degli allestimenti che saranno oggetto di successiva verifica della Commissione [v. punto (6)].

L'esame e verifica della Commissione Competente avviene soltanto qualora sia prevista una presenza superiore a 200 persone.

Con una presenza massima sino a 200 persone, l'esame della pratica e la verifica dell'avvenuto allestimento delle strutture, nonché degli impianti elettrici, sono demandati all'asseverazione redatta dal tecnico abilitato, individuato dal richiedente, che attesti la conformità degli allestimenti realizzati a quanto disposto dalle norme vigenti, indicando il numero di persone che possono accedere contemporaneamente nella struttura.

Con riferimento alla commissione competente per la verifica, occorre distinguere tra:

- a) manifestazioni con capienza superiore a 5000 persone, per le quali la verifica viene fatta dalla **Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS)**;
- b) manifestazioni con capienza dalle 201 alle 5000 persone, per le quali la verifica viene fatta dalla **Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)**, ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 141 c. 1 lett. e) del R.D. n. 635/1940, integrato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, i costi per le attività di verifica e sopralluogo svolte dalla Commissione tecnica sono a totale carico del richiedente e variano sulla base del numero di persone previste nella manifestazione (delibera di Giunta Comunale n. 763/2010).

(6) Il sopralluogo della Commissione Tecnica competente.

Una volta acquisito il parere favorevole alla realizzazione della manifestazione da parte della competente Commissione Tecnica (Provinciale o Comunale), quest'ultima procederà con un sopralluogo di verifica.

In sede di sopralluogo l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare la seguente documentazione:

- ❖ relazione sulla resistenza al fuoco di tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012 (modello Ministero dell'Interno "DICH.PROD.");
- ❖ verifica, redatta a firma di tecnico abilitato e in corso di validità, attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate;
- ❖ dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice;
- ❖ dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebo, ecc.).
In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche;
- ❖ rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, dettagliando nello specifico:
 - esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
 - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
 - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
 - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);
 - prova di funzionamento degli interruttori differenziali;

- prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
 - verifica della caduta di tensione lungo le linee;
 - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
 - verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati;
- ❖ con riferimento ai cd. "carichi sospesi" (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), la seguente documentazione:
- documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, a firma di tecnico abilitato, come precisato nella tabella che segue:

Strutture di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione;
- ❖ dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori;
- ❖ gestione della Sicurezza per la prevenzione incendi e in particolare:
- copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X);
 - copia del Piano di Emergenza.

(7) Attività di pubblico spettacolo fino a 2000 partecipanti: presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il procedimento è stato introdotto in via sperimentale fino al 31.12.2021 e prorogato successivamente con decreto Legge 30/12/2023 n. 215 sino al 31.12.2024.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le 8:00 e l'1:00 del giorno seguente, fino ad un massimo di 2.000 partecipanti ogni atto di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni contenute nel modello di SCIA, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno del 19 agosto 1996, nonché la valutazione dei rischi, compresi quelli relativi agli aspetti di security e le conseguenti misure di sicurezza previste.

Va precisato che:

- ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
- se l'attività di pubblico spettacolo si realizza in area pubblica deve essere acquisita preventivamente la relativa concessione (vedasi punto 3) i cui estremi devono essere indicati nella SCIA;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 16/05/2019 è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00, salvo che non sia stata la Giunta Comunale con proprio provvedimento, abbia autorizzato deroga all'orario di conclusione dello spettacolo e contestuale deroga ai limiti delle immissioni acustiche. In tal caso devono essere indicati nella SCIA gli estremi del provvedimento di Giunta;

(8) L'utilizzo di amplificatori in deroga ai limiti di rumorosità ambientale.

Nel caso in cui la manifestazione preveda l'utilizzo di amplificatori, dev'essere presentata altresì apposita richiesta per l'autorizzazione in deroga ai limiti di

rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee, alla quale dev'essere allegato:

- il programma della manifestazione;
- la planimetria dell'area coinvolta, indicando nel dettaglio il posizionamento delle sorgenti sonore.

Qualora la manifestazione abbia una durata superiore a 12 giorni consecutivi, dev'essere allegata altresì la documentazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il "*Regolamento Comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti*" (approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 20 marzo 2015), nonché contattare il competente Ufficio "Servizio Sportello Rumore, Igiene e Animali" del Comune di Venezia (rumore.emissioni@comune.venezia.it).

(9) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo.

Qualora nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo sia prevista, quale attività collaterale, anche la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzatore deve presentare"):

- ✓ SCIA cd. "sanitaria" all'ULSS 3 Serenissima - dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, per la "*notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004*";
- ✓ SCIA al Comune di Venezia, ai fini della gestione dell'attività, così come disposto dall'art. 11 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", nonché l'art. 16 del Nuovo Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 luglio 2018.

Occorre poi tener presente che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo **non** può avere durata superiore a 30 giorni consecutivi, così come disposto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007.

Quanto al contenuto alcolico delle bevande da somministrare, lo stesso **non** può superare i 21°, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 4 della citata Legge Regionale n. 29/2007.

(10) L'attività commerciale nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo.

Nell'ambito di una manifestazione è altresì consentita l'attività commerciale, purché rivestano un ruolo **secondario e collaterale** rispetto alle attività prevalenti di pubblico spettacolo.

Le attività di commercio devono essere concordate preventivamente con gli organizzatori, i quali esprimono il proprio nulla osta allo svolgimento delle stesse durante la manifestazione.

In ogni caso il commercio è consentito purché vi sia un apposito titolo abilitativo.

A tal riguardo occorre distinguere tra:

- a) attività commerciale esercitata in area pubblica, per la quale dev'essere presentata **la richiesta di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n.

10 e s.m.i., nonché dell'art. 23 del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche adottato con delibera del C.C. n. 3 del 27 gennaio 2014.

Nella richiesta di autorizzazione va indicata:

- la ragione sociale, la sede, la partita IVA e il n. di iscrizione alla camera di commercio dell'attività commerciale;
- la dichiarazione di assolvimento al requisito della regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche in merito alla regolarità contributiva.

Nella richiesta di autorizzazione dev'essere inoltre precisato se l'attività di vendita ha ad oggetto:

- ❖ beni del settore merceologico alimentare: in tal caso (oltre alla richiesta di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica) dev'essere presentata anche la **SCIA sanitaria all'ULSS 3 Serenissima**, dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, per la "*notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004*";
- ❖ beni del settore merceologico non alimentare.

- b) attività commerciale esercitata in area privata**, per la quale dev'essere presentata **SCIA per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio** ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

Anche in questo caso, qualora l'attività di commercio al dettaglio su area privata abbia ad oggetto beni del settore merceologico alimentare, dev'essere presentata altresì la **SCIA sanitaria all'ULSS 3 Serenissima**, dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, per la "*notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004*".

Si rammenta che per l'esercizio di tali attività commerciali, le quali rientrano in attività imprenditoriale, devono sussistere i requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2026 e n. 2029 del 3 agosto 2010.

Infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la vendita – sia in area pubblica, che in area privata – da parte di operatori agricoli, gli stessi devono essere in possesso di comunicazione presentata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e in ogni caso devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

(11) L'esercizio di attività di vendita da parte di operatori non commerciali.

Nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo, l'attività – secondaria e collaterale – di vendita può essere esercitata anche da operatori non professionali quali:

- ❖ **hobbisti**, i quali possono vendere esclusivamente oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.

Gli *hobbisti* devono essere in possesso di un **tesserino di riconoscimento** rilasciato dal Comune di residenza ovvero, per i residenti fuori Regione, dal Comune di Venezia.

Tale tesserino:

- contiene le generalità, nonché fotografia dell'operatore;
- è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita;
- prevede n. 6 appositi spazi per la vidimazione.

Per la disciplina di tale attività si rinvia alla Legge Regionale n.10 del 6 aprile 2001, alla Delibera della Giunta Regionale n. 2956 del 9 novembre 2001 e al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, approvato con Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940;

- ❖ **creatori di opere del proprio ingegno, abilità e di bravura, ovvero che costruiscono oggetti di pregio e di arte (cd. "OPI")**, così come individuati dal Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 04/06/2007.

(12) Le manifestazioni di sorte locali.

Le manifestazioni a premi consentite sono quelle di sorte locali, ossia comprendenti:

- **lotterie**, ossia manifestazioni effettuate con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia ove si effettua la manifestazione e l'importo complessivo dei biglietti emessi non deve superare la somma di € 51.645,69. I premi devono consistere solo in servizi e beni mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe (D.P.R. 26/10/2001 n. 430, Titolo II);
- **pesche/banchi di beneficenza**, ossia manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti (non a matrice), una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato previsto non deve eccedere la somma di € 51.645,69. I premi devono consistere solo in servizi e beni mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe (D.P.R. 26/10/2001 n. 430, Titolo II);
- **tombole**, ossia manifestazioni effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed ai comuni limitrofi e la somma complessiva dei premi in palio non deve essere superiore ad € 12.911,42 (D.P.R. 26/10/2001 n. 430, Titolo II).

Tali manifestazioni possono essere esercitate da enti morali, associazioni o comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Cod.Civ., Onlus di cui all'art. 10 D.L. 04/12/1997, n. 460, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente stesso.

Per lo svolgimento di queste attività, l'organizzatore deve presentare **comunicazione** ai sensi degli artt. 13 e 14, Titolo I, Titolo II, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 a:

- il competente ufficio "*Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi*" del Comune di Venezia, a mezzo portale;
- l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), a mezzo pec all'indirizzo protocollo.prefve@pec.interno.it;
- l'Agenzia Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige, a mezzo pec all'indirizzo monopoli.venezia@pec.adm.gov.it.

La comunicazione dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

- Il regolamento della manifestazione, nel quale dev'essere in particolare indicato:
 - per le lotterie, la quantità e la natura dei premi messi in palio, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione, l'ordine di estrazione dei premi, il luogo e termini di tempo fissati per la consegna dei premi ai vincitori;
 - per le tombole, i premi messi in palio, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere;
- la relazione di carattere economico comprovante le esigenze finanziarie dell'ente organizzatore e riportante informazioni ed eventuale documentazione sulla destinazione dei fondi e/o copia del Bilancio dell'anno precedente;
- la copia dello statuto dell'ente organizzatore.

Si precisa infine che per tutte e tre le tipologie di manifestazioni di sorte locali, l'organizzatore deve impegnarsi a trasmettere all'Ufficio "*Servizio Tutela e della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi*" del Comune di Venezia il verbale compilato indicante le modalità di svolgimento della manifestazione e ogni altra notizia relativa all'assegnazione dei premi, al numero dei biglietti, alle cartelle vendute entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della manifestazione.

(13) Le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Nell'ambito delle manifestazioni di pubblico spettacolo possono essere previste anche attrazioni dello spettacolo viaggiante, per tali intendendosi le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, ovvero i parchi divertimento allestiti per un periodo di tempo predeterminato in area pubblica o privata (ad esempio: aree parrocchiali, aree commerciali), ai sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337.

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, l' esercente deve presentare a mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it all'Ufficio "Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi":

1. **richiesta di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la concessione di aree per l'esercizio delle attività dei circhi equestri, dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante approvato (delib. C.C. n. 25 del 24/25 febbraio 2003),** allegando:
 - la documentazione di rito e, in particolare, per ogni singola attrazione, il verbale di collaudo statico in corso di validità, la registrazione e il codice identificativo rilasciato dal Comune competente a seguito richiesta del costruttore o del gestore dell'attrazione, ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 18 Maggio 2007;
 - il nulla osta all'esercizio delle attrazioni rilasciato dall'organizzatore della manifestazione;
2. inoltre, qualora le attrazioni dello spettacolo viaggiante siano posizionate in uno spazio (anche se all'aperto, ma) delimitato e/o circoscritto, richiesta di autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

L'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS viene rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo [cfr. punti (5) e (6)].

Se è prevista un'affluenza di persone (pubblico) non superiore a 200 unità, contemporaneamente presente, le verifiche e gli accertamenti demandati alla Commissione tecnica sono, invece, sostituite da asseverazione di tecnico abilitato, nominato dall'organizzatore, così come disposto dall'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940 e s.m.i.

Ad installazione avvenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, il gestore dovrà presentare altresì la dichiarazione di corretto montaggio e di conformità dell'impianto elettrico per ogni singola attrazione

(14) Le sfilate di carri allegorici.

Nell'ambito delle manifestazioni di pubblico spettacolo possono essere previste altresì sfilate di carri allegorici, per le quali risulta necessaria la previa acquisizione della relativa autorizzazione [v. punto (3)].

Sul punto occorre altresì tener presente che ai sensi di quanto disposto dalla Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 del Ministero dell'Interno:

- *"i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;*
- *le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814.2005);*
- *non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante".*

Si precisa inoltre che, qualora la manifestazione con sfilate di carri preveda l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico o le stesse siano comunque realizzate in aree delimitate e circoscritte con presenza di pubblico, si rinvia ai necessari adempimenti di cui ai punti (3), (4) e (5).

(15) Le mostre espositive.

Per la realizzazione di una mostra espositiva occorre distinguere a seconda che l'attività di esposizione sia organizzata:

1. in aree e/o locali privati: in questo caso l'organizzatore deve presentare a mezzo portale apposita **SCIA**, in conformità a quanto disposto dall'art. 69 TULPS, allegando relazione asseverata redatta da tecnico abilitato nella quale dev'essere dichiarato:
 - ❖ il corretto montaggio delle strutture;

- ❖ l'ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, le vie esodo, gli impianti antincendio, l'affollamento massimo previsto nella struttura/locali, il numero degli addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica di cui al D.M. 10/03/1998 ed ogni altra eventuale ulteriore prescrizione prevista ai fini della sicurezza con allegata planimetria dei locali/strutture;
 - ❖ l'accessibilità alle persone diversamente abili;
 - ❖ la disponibilità dei servizi igienici suddivisi per sesso riservati al pubblico e agli operatori;
2. in aree pubbliche: in questo caso l'organizzatore deve preventivamente acquisire la **concessione di suolo pubblico** dell'area nella quale verrà allestita la mostra, presentando a mezzo portale la relativa richiesta e allegando la relazione descrittiva con l'indicazione della tipologia di strutture, peso e dimensioni e planimetria dell'area con indicati tutti gli ingombri in essere e da posizionare.

(16) L'esposizione di mezzi pubblicitari in occasione di manifestazioni o mostre espositive.

Qualora l'organizzatore della manifestazione di pubblico spettacolo o della mostra espositiva intenda pubblicizzare tali iniziative in luoghi pubblici, è necessario che lo stesso presenti a mezzo portale la **richiesta di autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari**, allegando alla stessa appositi bozzetti dei mezzi pubblicitari e *rendering* del luogo di esposizione degli stessi.

A tal proposito si precisa che qualora la pubblicità venga posizionata in luoghi oggetto di tutela, per l'esposizione devono essere acquisiti ulteriori titoli autorizzatori.

Nello specifico:

- per le esposizioni con durata sino a 120 giorni, dev'essere preventivamente acquisita **l'autorizzazione di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna** di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- per le esposizioni con durata da 120 a 180 giorni, dev'essere acquisita **l'autorizzazione paesaggistica semplificata** ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, di competenza dell'Ufficio "Servizio Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche" della Direzione Servizi al Cittadino e Impresa del Comune di Venezia;
- per le esposizioni con durata superiore a 180 giorni, dev'essere richiesta **l'autorizzazione paesaggistica ordinaria** ai sensi l'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, di competenza dell'Ufficio "Servizio Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche" della Direzione Servizi al Cittadino e Impresa del Comune di Venezia.

Infine, si precisa che per l'esposizione di mezzi pubblicitari nella terraferma, dev'essere osservato quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), che consente, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui la pubblicità si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso, l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- striscioni, unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
- locandine e stendardi, per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

(17) Divieto di disturbo quiete e riposo persone.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 16/05/2019 è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento, in occasione di particolari eventi o manifestazioni di pubblico interesse può autorizzare deroghe agli orari di cui al comma 1 in alcune parti del territorio comunale nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995.